

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI RITROVATI NEL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

Titolo I. – Adozione
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale
Art. 3 – Modalità di adozione
Art. 4 – Pubblicità per le adozioni
Titolo II. - Modifiche dell'adozione
Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato
Art. 6 – Cessione del cane adottato
Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario
Art. 8 – Rinuncia all'adozione
Titolo III. - Agevolazioni fiscali
Art. 9 – Requisiti
Art. 10 – Agevolazioni
Art. 11 – Verifiche e controlli
Titolo IV. – Adozione a distanza
Art. 12 – Adozioni a distanza
Art. 13 – Modalità di adozione a distanza
Art. 14 – Utilizzo dei fondi
Titolo V. – Cattura di cani di proprietà
Art. 15 – Cattura di cani di proprietà
Art. 16 – Casi non previsti dal presente regolamento

Titolo I. - Adozione

Art. 1 – Finalità

1. La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati nel territorio comunale di San Stino di Livenza, allo scopo di far decrescere il loro numero presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili nonchè limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Art. 2 – Requisiti per l'affidamento dell'animale

1. I cani randagi catturati nel comune di San Stino di Livenza e ricoverati presso il canile convenzionato potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

- a) persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere;
- b) garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- c) assenza di condanne penali per maltrattamenti di animali per il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare.
- d) dichiarare il consenso agli uffici comunali preposti o altri soggetti delegati a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Art. 3 – Modalità di adozione

1. Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti dell'articolo precedente.

2. Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dal comune, che dopo averla valutata disporrà l'autorizzazione con la quale il richiedente potrà recarsi presso la struttura (canile) convenzionata per l'adozione del cane.

3. Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto, a carico del canile convenzionato, agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario dell'AULSS.

4. L'adozione del cane non può avvenire se prima il servizio veterinario dell'AULSS non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.

Art. 4 – Pubblicità per le adozioni

1. Il comune, in collaborazione con il canile adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, web, social media, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Titolo II. - Modifiche dell'adozione

Art. 5 – Decesso o smarrimento del cane adottato

1. Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'affidatario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio presso il comune ed all'AULSS entro il terzo giorno successivo all'evento. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'affidatario dovrà darne comunicazione immediata all'AULSS competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 6 – Cessione del cane adottato

1. L'affidatario si impegna a non cedere l'animale, se non previa segnalazione all'ufficio comunale competente e al servizio veterinario dell'AULSS di competenza.

Art. 7 – Trasferimento di residenza dell'affidatario

1. In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è tenuto a fornire comunicazione scritta al comune di San Stino di Livenza del nuovo domicilio e all'AULSS in cui è ubicato.

Art. 8 – Rinuncia all'adozione

1. Il cittadino che per motivi logistici (cambio di abitazione, allergie, nascita bambini, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane con le modalità specificate al successivo art 15.

Titolo III. - Agevolazioni fiscali

Art. 9 – Requisiti

1. Per poter riconoscere il contributo previsto dal presente regolamento l'adottante od altro componente del nucleo familiare dovrà essere intestatario di un'utenza TARI.

2. L'adottante e/o il titolare dell'utenza TARI dovrà aver adempiuto regolarmente agli obblighi tributari nei confronti del comune di San Stino di Livenza.

Art. 10 – Agevolazioni

1. Le agevolazioni disciplinate nel presente articolo potranno subire modifiche da parte dell'Amministrazione Comunale tramite apposita delibera di Giunta Comunale.

2. L'adozione è completamente gratuita e prevede le seguenti agevolazioni per i soli cani adulti (con età superiore ad un anno):

a) un contributo pari al 70% del tributo comunale denominato TARI dovuto (con un massimo di euro 500,00) per l'adozione di un cane che è in custodia presso il canile da almeno tre anni.

b) un contributo pari al 50% del tributo comunale denominato TARI dovuto (con un massimo di euro 500,00) per l'adozione di un cane che è in custodia presso il canile da almeno 180 giorni a un massimo di tre anni.

3. Non sono previste agevolazioni per chi adotta un cucciolo (età inferiore ad un anno).

4. Il contributo TARI non è cumulabile, né con altre adozioni, né con altre iniziative che prevedono sconti sulla tassa. Qualora il titolare dell'utenza TARI sulla quale riconoscere l'agevolazione fiscale disciplinata dal presente regolamento benefici già di uno sconto sulla medesima tassa derivante da questa o altra iniziativa, gli sarà riconosciuta l'agevolazione a lui più favorevole.

5. Il contributo è riconosciuto per la durata della vita del cane adottato.

6. In caso di decesso, smarrimento, cessione e/o rinuncia della proprietà del cane adottato, gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione ai giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.

7. In caso di cambio di residenza dell'affidatario e la conseguente uscita dal nucleo familiare del soggetto beneficiario del contributo, l'agevolazione potrà essere trasferita nella nuova eventuale utenza TARI se all'interno dello stesso comune.

8. Le adozioni a distanza non danno diritto al contributo.

9. Annualmente la giunta comunale stabilirà l'importo annuo complessivo da destinare ai contributi derivanti dal presente regolamento.

Art. 11 – Verifiche e controlli

1. L'ufficio comunale preposto potrà verificare periodicamente, anche con l'ausilio della polizia locale o tramite un'associazione autorizzata dall'ente, le condizioni di detenzione del cane.

2. Ogni anno, non oltre il 31 dicembre dovrà essere presentato presso l'ufficio preposto il certificato veterinario di buona salute del cane adottato, la mancata presentazione comporta la perdita del diritto alle agevolazioni TARI per l'anno di riferimento.

3. Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge, a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata e a richiedere la restituzione dell'eventuale contributo TARI percepito negli ultimi due anni.

Titolo IV. – Adozione a distanza

Art. 12 – Adozioni a distanza

1. E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.

2. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile al al canile convenzionato che sarà determinato dalla giunta comunale.

3. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (ad esempio: scuole, associazioni, ecc.).

4. All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane adottato.

5. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato.

6. Per le visite da parte dell'adottante si fa riferimento al regolamento del canile.

7. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela e proprietà dell'Ente e può essere dato in affidamento definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.

8. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato tramite telegramma o posta certificata (PEC) o raccomandata A.R.. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza. Per questioni tecniche, le somme anticipate non verranno rimborsate.

9. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate o qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

Art. 13 – Modalità di adozione a distanza

1. Gli interessati ad ottenere l'adozione a distanza di un cane presenteranno la relativa richiesta scritta su appositi moduli predisposti dall'ufficio competente del comune.

2. L'adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile al comune di San Stino di Livenza della somma stabilita al punto 2 dell'articolo 12 del presente regolamento.

3. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il quindicesimo giorno del mese successivo, l'adozione sarà annullata ed il cane tornerà totalmente a carico del comune.

Art. 14 – Utilizzo dei fondi

1. I soldi raccolti verranno destinati dal comune per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affidamento a distanza sia, indiscriminatamente, degli altri ospiti del canile convenzionato.

Titolo V. – Cattura di cani di proprietà

Art. 15 - Cattura di cani di proprietà

1. Per i cani di proprietà, ritrovati e custoditi presso la struttura, in possesso di regolare microchip, dovrà essere individuato il proprietario dal comando di polizia locale, attraverso l'anagrafe canina del servizio veterinario dell'AULSS. Una volta individuato, questi dovrà provvedere al ritiro del cane, al pagamento delle sanzioni amministrative (se elevate dalle diverse autorità competenti) e al pagamento delle spese di cattura e trasporto e dei giorni di permanenza presso il canile, con tariffa pari a quella massima convenzionata. In caso di rifiuto al ritiro, il gestore dovrà immediatamente informare il comando di polizia locale per gli eventuali adempimenti di legge. In caso di rifiuto al pagamento, il gestore dovrà informare immediatamente il responsabile del procedimento amministrativo per l'avvio della procedura esecutiva del recupero del credito.

Art. 16 – Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
- a) le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.